



SICURAMENTESCUOLA

DIREZIONE DIDATTICA 5* CIRCOLO PIACENZA
VIA MANFREDI,40

Prot.5094/B35

Piacenza, 25/11/2014

**SICUREZZA E SALUTE
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE**

INFORMAZIONI AL PERSONALE

In applicazione dell'art. 36 del D. Lgs. 81/2008

PRESENTAZIONE

Nella scuola, come in ogni altro "luogo di lavoro", devono essere applicate le normative relative alla sicurezza ed alla salute dei "lavoratori". Queste prescrivono l'attivazione di un **sistema organizzato per la prevenzione e la sicurezza** all'interno del quale deve essere riservato uno spazio significativo alla formazione e informazione del personale.

Questo fascicolo è rivolto a tutto il personale in servizio e vuole essere un testo d'informazione e di facile consultazione relativamente a:

- ***i contenuti della normativa;***
- ***i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività che viene svolta nella scuola;***
- ***i comportamenti da adottare per la protezione e la prevenzione dei rischi stessi.***

Delinea nel contempo, per ciascun membro della comunità, un quadro organizzativo idoneo allo sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione e, consegnato individualmente, costituisce uno strumento di riferimento per tutti ed una prova oggettiva dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di legge.

La scrivente ha provveduto affinché il contenuto del fascicolo fosse diffuso via mail al personale docente e non docente operante nella scuola e consegnato in copia cartacea ad ogni classe/sezione del V Circolo per l'inserimento nel registro di classe; è rivolto anche agli studenti in modo differenziato a seconda dell'età. L'informativa ha l'obiettivo primario di coinvolgere ciascuno nel "sistema sicurezza" all'interno del **Progetto d'Istituto** ed in applicazione della **Carta dei servizi**. **All'art. 9.1 essa recita infatti: "L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una presenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale"**.

Questi argomenti integrano il **Regolamento interno** da consegnare a tutti gli operatori scolastici, agli studenti ed alle loro famiglie.

Come previsto dall'art. 20 del D. Lgs 81/2008 (obblighi dei lavoratori) **mi attendo comportamenti coerenti con l'informazione assicurata a tutti.**

Il Dirigente scolastico
Simona Favari

- slacciare il colletto, la cravatta, la cintura, ecc..;
- ascoltare e tranquillizzare con tono di voce calmo;
- non somministrare cibo o bevande, specie alcool;
- coprire o scoprire a seconda della situazione ambientale.

Il piano di sicurezza dovrà prevedere almeno un punto nell'istituto sempre presidiato da un Collaboratore scolastico, adeguatamente formato, ove è possibile trovare l'occorrente per un primo soccorso (disinfettante, cerotto, ghiaccio secco, ecc..) nonché un terminale dell'impianto telefonico per comunicare direttamente con la segreteria, la presidenza e/o con il pronto soccorso esterno.

Si ricorda infine che l'istituto non può fornire alcun farmaco senza il consenso della famiglia del minorenne.

TESTI ESSENZIALI PER L'APPROFONDIMENTO

B. Sozzi, *Sicurezza e prevenzione*, La scuola, Brescia 1998

AA.VV. *Scuola sicura*, Associazione ambiente e Lavoro, Milano 1997

Progetto scuola sicura, *Impariamo a difenderci dai rischi*, Direzione Generale Protezione Civile

C.G. Catanoso, *Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*, Il Sole 24 ore Pirola, Milano 1997

- dare la propria identità precisando l'Istituto e la sua ubicazione;
- dire cos'è accaduto (trauma, malore, ustioni, ingestione,);
- dov'è avvenuto (palestra, cortile, laboratorio,...);
- quando è successo (è importante prendere nota dell'orario);
- quante sono le persone coinvolte (e quali le loro condizioni);
- luogo esatto in cui far giungere i soccorsi (predisporre sempre una vedetta che orienti ed accompagni).

2. Sapere e chiedere con chi si è parlato e lasciare il proprio recapito.

Queste regole devono essere sempre tenute presenti, meglio se riportate presso l'apparecchio telefonico (anche quello di casa propria).

ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO

Portare il primo soccorso, in attesa dell'arrivo del pronto soccorso, non richiede una competenza specifica, ma è necessario anzitutto non provocare ulteriore danno. Il soccorritore deve operare con tranquillità badando in ogni momento alla propria sicurezza. Quindi:

- agire sempre con calma ed imporre la calma e l'ordine a tutti;
- ricordare che il disordine può dar luogo a nuovi infortuni e non giova in alcun modo all'infortunato;
- dare aria ed aprire le finestre;
- valutare se l'intervento diretto può coinvolgere il soccorritore che diventerebbe a sua volta vittima dell'agente infortunante (sostanze tossiche o irritanti, corrente elettrica).

Si rammenti che l'infortunato va rimosso solo in caso di pericoli imminenti quali la possibilità d'incendi o di esplosioni o la presenza di strutture pericolanti, fughe di gas o simili.

Accertato che l'infortunato è avvicinabile, è importante:

PREMESSA

Con il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, è stato promulgato il Testo unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo unico sulla sicurezza <<Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro>>. Il T.U. abroga diversi disposti normativi tra cui il decreto legislativo 1994 n. 626, il DPR 27 aprile 1955, n. 547, il DPR 13 marzo 1956, n. 303.

L'obiettivo era di giungere ad una riorganizzazione della normativa circa la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e un'armonizzazione di tutte le leggi vigenti in materia, in modo da creare uno strumento unitario il cui utilizzo potesse essere più agevole per tutti i soggetti coinvolti. Il D. Lgs. n. 81/08 è stato emanato in coerenza con le indicazioni comunitarie e, in particolare, con la "direttiva quadro" n. 89/391/CEE

L'art. 2 del T.U. ha elencato le definizioni necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso; in particolare sono presentate le definizioni di datore di lavoro, di dirigente e di preposto. Il D. Lgs. n. 626/94 aveva già suddiviso gli obblighi inerenti alla prevenzione e protezione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, senza però fornirne una definizione precisa, tranne che per il datore di lavoro. Il D. Lgs. n. 81 ha posto definitiva chiarezza distinguendo, agli artt. 18 e 19, rispettivamente, gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, da un lato e quelli del preposto dall'altro.

È ormai dimostrato che un'adeguata informazione e formazione a favore dei lavoratori incide significativamente sulla riduzione degli infortuni negli ambienti di lavoro. Questo concetto, già considerato nella legislazione precedente, è stato reintrodotta con maggior forza e incisività dal D. Lgs. 81/2008.

Una tale impostazione presuppone il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori e passa

necessariamente attraverso un'adeguata formazione e informazione degli stessi come prevedono gli artt. 36 e 37 del decreto 81/08.

OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il D. Lgs. 81/2008 sottolinea che in qualsiasi luogo di lavoro tutti, anche se con ruoli e responsabilità diversi, partecipano in prima persona al perseguimento di un unico obiettivo, quello di innalzare i livelli di sicurezza nell'ambiente e durante le attività esercitate.

L'art. 2 D. Lgs. equipara ai lavoratori *gli allievi degli Istituti di Istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchiature ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici*. Il Regolamento precisa che l'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 81/2008, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il decreto medesimo fa discendere particolari obblighi.

Anche la scuola è dunque un luogo di lavoro in cui ciascuno (insegnante, non insegnante, studente) ha un ruolo attivo chiaramente delineato anzitutto dall'art. 20 del D. Lgs. dal titolo "*obblighi dei lavoratori*" che così recita:

1. *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*
2. *In particolare i lavoratori:*

Il piano di sfollamento

Il piano di evacuazione viene definito d'intesa con il locale Comando dei Vigili del Fuoco ed è visualizzato nelle planimetrie generali e nelle planimetrie esposte in ogni aula.

Una sirena d'allarme o il suono convenzionale della campanella segnaleranno a tutto il personale dell'Istituto la necessità di abbandonare rapidamente lo stabile. Nel momento dello sfollamento, simulato od obbligato, risulta fondamentale il ruolo del docente che si trova in servizio in un locale dell'Istituto. Egli dovrà guidare gli allievi verso l'uscita, con passo svelto ma senza correre, seguendo il percorso previsto dal piano.

Nell'area di raduno l'insegnante farà l'appello e valuterà la situazione: in caso di simulazione di incidente grave, dopo 2-3 minuti il suono della campanella inviterà a rientrare in aula. In caso di vera emergenza occorrerà sgombrare le vie di uscita e radunarsi in modo da non ostacolare l'arrivo dei mezzi di soccorso; in questo caso, valutata l'opportunità, tenuto conto dell'età degli studenti, di allontanarli per il resto della giornata; effettuato l'appello, l'insegnante avrà cura del registro accertandosi che sia restituito in segreteria.

E' appena il caso di ricordare che in presenza di una vera emergenza può accadere che da alcuni locali non ci si possa allontanare per le vie previste dal piano. Qualora il fumo o altro rendesse impraticabile il corridoio e/o le scale, sarà opportuno rimanere nell'aula e chiedere aiuto dalla finestra.

Le prove di evacuazione servono appunto per rendere consueto un certo movimento favorendo nel contempo il mantenimento della calma e la prontezza di spirito per allontanare l'imprevisto.

La chiamata di soccorso

Per la chiamate del pronto soccorso si ricordano i seguenti accorgimenti essenziali:

1. Fornire informazioni precise, ovvero:

Nel nostro Istituto sono a tale scopo *designati* i docenti presenti nella classe o impegnati nella vigilanza degli allievi. Il loro comportamento si conformerà alle indicazioni del piano di sfollamento. Il personale tecnico ed ausiliario, a conoscenza delle presenti istruzioni, collaborerà con i docenti e segnaleranno al responsabile del SPP ogni situazione di rischi riscontrata. Nelle scuole di certe dimensioni occorre designare formalmente una squadra di primo intervento che sappia utilizzare gli estintori portatili e l'attrezzatura minima per un primo soccorso (guanti usa e getta, disinfettante, garze termometro, laccio emostatico, ghiaccio secco, cotone emostatico, ...) con la comune diligenza del buon padre di famiglia.

Ad inizio anno le due prove annuali di evacuazione dell'edificio scolastico consentiranno a tutti di familiarizzare con "le situazioni di rischio" abituando ciascuno all'abbandono "del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile".

Una particolare attenzione va posta alle emergenze prevedibili come può essere, in alcune zone, la neve: occorre formalizzare l'incarico al personale che custodisce la/pala/e ed il sale per un primo intervento su scale e scivolo di accesso ai locali scolastici.

La segnaletica di sicurezza

Nell'edificio scolastico è esposta, e deve essere mantenuta controllata, la segnaletica destinata a trasmettere messaggi di sicurezza. L'ex decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, che attuava una direttiva CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro è stato abrogato e sostituito dall'allegato XXV del D.Lgs 81/2008. Le figure seguenti riportano una casistica della segnaletica d'uso comune anche nella nostra scuola.

- a) *osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- b) *utilizzano correttamente i macchinari, la apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;*
- c) *utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
- d) *segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- e) *non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- f) *non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
- g) *si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;*
- h) *contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.*

Come ben si comprende queste norme impegnano ciascun componente della comunità scolastica ad assumere *comportamenti responsabili*. Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui precedenti punti 1 e 2 punto h) che coinvolgono ciascun soggetto nella collaborazione propositiva e costruttiva.

viene inizialmente valorizzato nel n. 2 l'atteggiamento attivo di chi con spirito d'iniziativa, è attento e segnala gli ostacoli alla sua attività e sa adoperarsi in caso d'urgenza nell'ambito della propria "competenza e possibilità...". Tuttavia i punti e) ed f) frenano l'iniziativa individuale a vantaggio della sicurezza propria e altrui, subordinandola a preventive autorizzazioni.

Lo stesso decreto prescrive che ogni lavoratore deve conoscere il percorso d'emergenza e le vie di uscita verso le quali si deve dirigere in caso di segnalazione d'emergenza. Più avanti l'argomento sarà adeguatamente approfondito.

In caso di inosservanza di queste disposizioni sono previste sanzioni amministrative e penali.

DIRITTI DEL PERSONALE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO

L'art. 44 del D. Lgs. 81/2008 dispone: *il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Quando il lavoratore, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso grave negligenza.*

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 elenca tutti gli obblighi del datore di lavoro-responsabile dell'attività. Nella scuola il Capo d'Istituto è stato individuato come "datore di lavoro" ai fini ed agli effetti del D. Lgs. 81/2008.

La movimentazione manuale dei carichi

Le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico effettuata da uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, disporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, possono provocare loro delle lesioni dorso-addominali.

E' necessario adottare tutte le misure per evitare la movimentazione manuale dei carichi; quando ciò non è possibile occorre fornire ai lavoratori i mezzi adeguati allo scopo di ridurre al minimo il rischio.

La movimentazione manuale dei carichi può essere effettuata alle seguenti condizioni:

- ◆ il carico deve essere inferiore ai 30 kg. (25 per le donne).
- ◆ il carico non deve essere ingombrante o difficile da afferrare.
- ◆ Il carico non deve essere in equilibrio instabile.
- ◆ Il carico deve essere collocato in modo tale da poter essere maneggiato senza contorsioni o posizioni pericolose per il lavoratore.

LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Si tratta di un aspetto molto importante per l'organizzazione dell'unità scolastica. Infatti gli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008 (*obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto*) impone al Capo d'Istituto di adottare una serie di misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori tra le quali la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza (art. 18, comma 1 lettera b).

Segnalare al Capo d'Istituto ogni esigenza di sicurezza e di comfort

Rischio scale

Tale rischio riguarda il lavoratore che per svolgere la sua mansione fa uso di scale non fisse. Il lavoratore in questione deve avere a disposizione scale adeguate al lavoro da svolgere, in particolare egli deve usare sempre:

- ◆ Scale la cui altezza gli permetta di operare comodamente senza doversi sporgere o allungarsi pericolosamente;
- ◆ Scale stabili che abbiano listelli perfettamente stabili;
- ◆ Scale che abbiano dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori.

Le operazioni in altezza oltre il terzo gradino, devono essere effettuate con l'assistenza di un collega; inoltre non bisogna mai effettuare lo spostamento di una scala quando su di essa può trovarsi un lavoratore in opera.

E' prescritto che le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri e devono essere provviste di una catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito per la sicurezza. Inoltre, per garantire la stabilità della posizione di lavoro fin sugli ultimi gradini, la scala deve terminare con una piccola piattaforma con i montanti prolungati di almeno 60-70 cm al di sopra di essa.

Un'attenzione particolare va posta quando si usano scale in prossimità di finestre: in queste condizioni è fatto obbligo di abbassare le tapparelle.

L'art. 31 del D. Lgs. 81/2008 prescrive che in ogni unità scolastica operi il *servizio di prevenzione e protezione (SPP)*, all'interno del quale il Capo d'Istituto designa un *responsabile in possesso di attitudini e capacità adeguate* che si dichiara a tal fine disponibile.

A questo punto è necessario considerare le seguenti definizioni tratte dall'art. 2:

- *Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;*
- *Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.*

E' interessante osservare che nel linguaggio comune il termine *rischio* viene utilizzato come sinonimo di *pericolo*, mentre nel contesto in cui ci muoviamo il *pericolo* rappresenta la proprietà intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, ecc..) di causare danni (es. un contenitore di benzina o altro liquido infiammabile rappresenta un pericolo); il *rischio* è invece legato alla potenzialità o frequenza del verificarsi dell'evento dannoso (nell'esempio sopra considerato vi è un rischio quando una persona fuma nei pressi del contenitore di liquido infiammabile).

L'obiettivo ultimo è quello di togliere o ridurre al minimo le cause dell'*infortunio* definito quale evento traumatico prodotto da causa violenta in occasione di lavoro. Il più delle volte l'infortunio non è imputabile ad una sola causa, ma è il risultato di una serie di circostanze originate da fattori sia *oggettivi* che *soggettivi*. Tra i fattori oggettivi si esemplifica: la disorganizzazione, la mancanza di ordine e pulizia, il pavimento sconnesso o sdrucciolevole, le scale non sicure,

l'illuminazione inadeguata sia per intensità che per collocazione, l'ingombro dello spazio operativo con oggetti, l'assenza di cartelli segnalatori di pericolo, gli impianti o i meccanismi privi di adeguata sicurezza. Tra i *fattori soggettivi* si possono elencare:

- la scarsa conoscenza della mansione unita all'inosservanza delle disposizioni tecniche impartite. Si tratta di prevenire gli infortuni mediante un'adeguata preparazione all'attività che ci si presta ad effettuare o che sarà assegnata allo studente;
- la confidenza, la noncuranza del pericolo o l'eccesso di disinvoltura aggravate da disattenzione, negligenza, fretolosità, imprudenza o da scherzi pericolosi;
- le precarie condizioni psicofisiche causate a volte da stress ambientali, ansie o preoccupazioni.

I PRINCIPI GENERALI DELLA PREVENZIONE

L'azione del SPP consiste principalmente nell'applicazione sistematica e ripetuta nel tempo delle *misure generali di tutela* elencate nell'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 che qui si trascrive.

1. le misure generali per la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori sono:

- a)** *la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;*
- b)** *la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;*
- c)** *l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;*
- d)** *il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;*

Segnalare sempre al responsabile del SPP e/o al Capo d'Istituto ogni esigenza di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

Uso dei videotermini

Si tratta di un argomento recente per la normativa antinfortunistica italiana (insieme alla movimentazione manuale dei carichi). Il D. Lgs 81/2008 vi dedica diversi articoli (artt. 172-179) e l'allegato XXXIV; il testo e l'allegato definiscono tuttavia le prescrizioni minime per una postazione di lavoro sicura, in linea peraltro con le attrezzature oggi in commercio. Si conferma pertanto:

- tutto il personale (insegnanti, assistenti amministrativi e tecnici, allievi) devono utilizzare l'attrezzatura munita di videoterminale per un tempo inferiore a tre ore consecutive giornaliere;
- l'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da farfallamento o da altre forme di instabilità; i caratteri devono avere una buona definizione, essere di grandezza sufficiente e chiari;
- lo schermo deve essere orientabile, inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore; non deve avere riflessi e riverberi che possono causare molestia;
- è necessario uno spazio sufficiente che permetta all'operatore una posizione comoda; il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente ed essere di dimensioni sufficienti;
- la sedia deve essere regolabile in altezza e poggiare su cinque rotelle; deve inoltre avere lo schienale regolabile;
- la stampante va posta sopra un tavolino separato dal VDT per poter utilizzare quest'ultimo senza vibrazioni durante la stampa dei documenti.

2. verificare la presenza delle protezioni fisse o mobili o regolabili atte ad impedire la proiezione di oggetti o l'accesso alle parti mobili;
3. esporre avvisi che fanno esplicito divieto, quando la macchina è in movimento, di pulire, oliare, ingrassare, riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi delle macchine stesse;
4. verificare che l'interruzione e il successivo ritorno dell'energia elettrica non comporti il riavviamento automatico della macchina;
5. verificare l'immediata accessibilità delle apparecchiature d'arresto di emergenza e la loro efficienza;
6. verificare l'esistenza del collegamento a terra delle parti metalliche (ove visibile);
7. verificare il buon stato d'uso degli apparecchi elettrici portatili e dei loro cavi di alimentazione;
8. verificare periodicamente (tasto di prova) l'efficienza degli interruttori differenziali;
9. mantenere le macchine pulite da residui di lavorazioni e/o oleosi;
10. manipolare con guanti idonei oggetti o residui che comportano rischi di ferite;
11. segnalare sempre con cartelli di divieto, di prescrizione o di avvertimento, ogni condizione di pericolo. In particolare transennare e segnalare in modo opportuno le macchine e le apparecchiature in riparazione o manutenzione; è fatto divieto far funzionare perché non rispondenti alle norme di sicurezza le macchine fuori uso presenti in reparto a scopo dimostrativo;
12. controllare periodicamente lo stato d'uso e la scadenza delle tubazioni degli impianti alimentati a gas;
13. prima di utilizzare impianti a pressione richiedere il collaudo e la verifica;
14. controllare che le derivazioni a spina siano provviste di interruttori a monte;
15. usare lampade elettriche portatili solo se protette da gabbia e con impugnatura isolante.

- e) la riduzione dei rischi alla fonte;*
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;*
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;*
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;*
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;*
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;*
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;*
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;*
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;*
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;*
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;*
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;*
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;*
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;*
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.*

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

CONOSCERE E' PREVENIRE

La prevenzione si attua dunque attraverso la *conoscenza dei pericoli e dei rischi*.

Si tratta di esaminare in modo sistematico tutti gli aspetti dell'attività e dei luoghi in cui essa si svolge per definire quali siano le cause probabili di lesioni o di danni. La *valutazione dei rischi* si articola come segue:

- identificazione dei pericoli ;
- identificazione dei lavoratori (o terzi) esposti a rischi potenziali;
- valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo e quantitativo;
- studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario,
- decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per limitare i rischi.

La *valutazione dei rischi* deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa che risultino ragionevolmente prevedibili. Quelli derivanti invece dalla vita di tutti i giorni, in generale, e che non costituiscono oggetto di particolare preoccupazione (p. es. il fatto che un impiegato d'ufficio si ferisca mentre taglia un pezzo di carta) non richiederanno di norma un'attenzione così minuziosa, a meno che l'attività o l'organizzazione del lavoro aggravino questi rischi.

L'esito della *valutazione dei rischi* viene riportato in un documento (art. 28) che contiene contestualmente:

- il programma delle misure ritenute più opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'informazione e la formazione di tutto il personale della scuola sui rischi connessi all'attività svolta e sulle misure adottate per la prevenzione e la sicurezza in ogni laboratorio o aula speciale.

Su quest'ultimo aspetto l'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 (*informazione ai lavoratori*) prescrive:

L'etichetta di un prodotto serve proprio a conoscere il grado di pericolo che esso ha se non usato correttamente.

Occorre ricordare inoltre di:

- ◆ rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni;
- ◆ i prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette;
- ◆ utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati;
- ◆ per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate sviluppando gas asfissianti o tossici;
- ◆ non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia riportata una dicitura diversa da quella del contenuto immesso;
- ◆ riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo;
- ◆ i prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura in luoghi inaccessibili a terzi;
- ◆ non lasciare bombolette spray ecc.. vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammarsi e/o esplodere.

Il personale addetto alle pulizie utilizzerà sempre i dispositivi di protezione personale (p. es. quanti) forniti dall'Istituto.

Utilizzo di attrezzature

Il D. Lgs. 81/2008 definisce (art. 69) *attrezzatura* qualsiasi macchina, apparecchi, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede (art. 70) che le attrezzature *messe a disposizione* siano adeguate all'attività da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. Pertanto si devono rispettare le seguenti disposizioni:

1. attenersi alle istruzioni del manuale a corredo della macchina per l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature.

Segnalare sempre al responsabile del SPP e/o al Capo d'Istituto ogni esigenza di sicurezza

L'igiene ed il rischio chimico

E' necessario rispettare anzitutto le norme igieniche fondamentali:

- ogni giorno, al termine delle lezioni, effettuare un'accurata pulizia di: aule, corridoi, palestre, laboratori, assicurando l'indispensabile ricambio d'aria;
- pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni, ecc..) destinati esclusivamente a quei locali;
- al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua ben calda disinfettati in candeggina diluita allo 0,5 ÷ 1 % di cloro attivo per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.

I detersivi e i prodotti per la pulizia utilizzati nell'Istituto assolvono egregiamente il loro compito se usati correttamente; l'uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate.

L'esempio più classico è quello della candeggina e dell'acido muriatico che hanno un effetto detergente se usati separatamente, ma se si mescolano tra di loro, pensando di aumentarne l'efficacia, non solo non danno l'effetto desiderato ma provocano la formazione di gas tossici alla salute.

Quest'esempio serve a far capire che i detersivi pur essendo indispensabili devono essere utilizzati con la massima attenzione, in quanto l'uso improprio può provocare effetti indesiderati.

Pertanto prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta; infatti solo un uso corretto non provoca nessun rischio la propria salute e a quella di terzi.

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

- a) *i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;*
- b) *le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;*
- c) *i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;*
- d) *i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e delle norme di buona tecnica;*
- e) *le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;*
- f) *il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.*

Va considerato tuttavia che molti pericoli nella scuola possono derivare dallo stato dei locali in cui si svolge l'attività e dallo stato degli impianti fissi in essi presenti. Sotto questo aspetto è importante tenere presente il comma 12 dell'art 4: *"Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico"*. Ai fini della valutazione dei rischi, gli insediamenti scolastici rappresentano dunque una particolare tipologia in quanto operano in essi due datori di lavoro, il proprietario dell'immobile ed il gestore-conduttore (Capo d'Istituto) i cui

Interventi devono convergere all'unico obiettivo della sicurezza degli operatori e degli studenti.

LE FIGURE RESPONSABILI

La normativa parla, oltre che dei compiti e delle responsabilità del Capo d'Istituto, anche di *dirigenti e preposti che dirigono e sovrintendono le stesse attività*.

Nell'unità scolastica questi due ruoli sono svolti sicuramente dall'*insegnante*: egli infatti, al pari di un dirigente è tenuto ad esercitare la vigilanza opportuna affinché non si verifichino violazioni delle direttive generali, dovendo esigere che le stesse siano realmente osservate, e nel contempo come *preposto* verifica l'osservanza o meno delle regole di sicurezza nell'esecuzione dell'attività svolta nella scuola.

Più precisamente l'insegnante, in qualità di dirigente e preposto, deve esigere l'osservanza da parte degli studenti oltre che delle norme vigenti, anche delle regole di comportamento che ogni scuola esprime sia in generale (*regolamento interno comprendente i comportamenti ai fini della sicurezza*) sia per lo svolgimento delle specifiche attività.

In determinate occasioni anche il personale non docente può ricoprire la funzione di preposto, specie quando l'assetto organizzativo assegna loro specifici compiti ed incarichi individuali.

Il Capo d'Istituto impartisce pertanto a tutto il personale operante, anche occasionalmente, nella scuola le disposizioni prima generali e poi specifiche contenute nel presente fascicolo; ciascun docente è impegnato ad esigere il rispetto da parte degli studenti consentendo loro, durante lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica, l'acquisizione di una mentalità di sicurezza e di assunzione di responsabilità indispensabile in ogni ambito di lavoro e di svago. Tutto il personale non docente è impegnato affinché

Utilizzo di apparecchiature elettriche

Il Capo d'Istituto, d'intesa con l'ente proprietario dei locali deve assicurare la perfetta rispondenza dell'impianto elettrico alle norme; la periodica verifica degli impianti è prevista dal documento di valutazione dei rischi. E' tuttavia necessaria la partecipazione attiva e consapevole di tutto il personale che deve utilizzare l'impianto e le attrezzature con tutte le precauzioni necessarie tra le quali si esemplificano le seguenti;

- non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico. In particolare si segnalino interruttori o scatole di derivazione danneggiate;
- durante l'esecuzione di operazioni quali la pulizia di lampadari, la sostituzione di lampadine, ecc.. non basta spegnere l'interruttore della corrente, ma bisogna disattivare l'intero impianto elettrico ed esporre l'apposita segnaletica (lavori in corso). E' raccomandato che queste attività siano svolte da almeno due persone;
- non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico, quando si disinserisce la sua spina dalla presa a muro, ma procedere all'operazione tirando direttamente la spina e premendo con l'altra mano la presa al muro;
- rivolgersi al personale competente quando si riscontrano anomalie quali: fiamme o scintille nell'immettere o togliere le spine nelle prese od anche il surriscaldamento della presa. In questi casi sospendere subito l'uso sia dell'apparecchio che della presa in questione;
- non utilizzare apparecchi con i fili elettrici, anche parzialmente, scoperti o spine di fortuna; utilizzare solo prese perfettamente funzionanti;
- le apparecchiature elettriche non devono mai essere utilizzate con le mani bagnate o umide. Si rammenti l'incompatibilità dell'acqua con l'elettricità facendo attenzione particolare all'uso di apparecchiature elettriche in ambiente umido.

mento dell'attività), segno premonitore di *infortunio* (incidente con danni concreti alle persone)

DISPOSIZIONI IN SITUAZIONI PARTICOLARI DI PERICOLO

E' importante che tutto il personale della scuola conosca le seguenti disposizioni anche se riguardano, di volta in volta, specifiche categorie di personale.

La vigilanza sugli alunni

Nel momento in cui un alunno specie se minorenne, viene affidato alla scuola, il Capo d'Istituto ed i docenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dei danni che egli potrebbe arrecare a se stesso, ad altre persone o alle cose. Sono pertanto da evitare da parte degli insegnanti quei comportamenti negligenti o imprudenti quali, ad esempio, abbandonare l'aula per un motivo giustificabile, senza provvedere che durante la propria assenza gli alunni siano adeguatamente sorvegliati. In proposito sono da considerare con attenzione i seguenti comportamenti:

- i docenti in servizio nella prima ora garantiscono la vigilanza per i 5 minuti precedenti il suono della campana di inizio lezioni (art. 42, 5 CCNL). Nelle ore successive ciascun docente deve raggiungere puntualmente la propria classe. In particolare sarà ancora più solerte al termine dell'intervallo, quando più necessaria è la vigilanza sul movimento degli alunni. Durante i cambi d'ora gli studenti non devono allontanarsi dall'aula; *tutti gli operatori scolastici sono impegnati ad educare gli alunni ad attendere l'arrivo dell'insegnante tranquilli nel proprio banco preparandosi all'imminente lezione.*

la vita interna all'istituto sia improntata a serietà ed esemplarità.

DISPOSIZIONI GENERALI

Docenti e non docenti, nell'ambito delle rispettive competenze, devono:

- ricordare agli allievi le norme riportate nel libretto dello studente¹ in materia di comportamento ai fini della sicurezza;
- verificare che gli allievi si attengano ai comportamenti previsti in caso d'emergenza e siano a conoscenza del punto di ritrovo in caso di abbandono dell'edificio;
- adoperarsi affinché l'attrezzatura antincendio sia facilmente raggiungibile senza intoppi ed il percorso verso l'esterno sia sgombro da qualsiasi ostacolo (banchi, zaini, ecc.);
- fornire specifiche norme di comportamento nei laboratori o nelle aule speciali. Tali norme devono pur essere esposte nel locale;
- dare specifiche istruzioni agli allievi, affinché eseguano le esercitazioni in sicurezza, evidenziare i rischi intrinseci all'esercitazione assegnata;
- organizzare ogni attività affinché gli spazi siano sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti di ogni operatore;
- portare a conoscenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), e/o del Preside, ogni eventuale *incidente* (avvenimento generalmente spiacevole che viene ad interrompere il normale svolgi-

¹ Ci si riferisce al "documento" agile ed essenziale in cui accanto al regolamento interno che ogni scuola si deve dare, sono elencati i comportamenti ai fini della sicurezza nell'istituto. I comportamenti specifici da tenere in particolari "luoghi di lavoro" (laboratori, palestra, scale ecc..) saranno argomento di dettagliata informazione effettuata dall'insegnante all'interno del contratto formativo previsto dalla carta dei servizi.

ALLEGATO 1.2 SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di protezione






SEGNALI DI DIVIETO

Hanno forma circolare sbarrata di colore rosso.
Il comportamento vietato è simboleggiato in nero su fondo bianco.

			
Vietato fumare	Divieto di spegnere con acqua	Vietato fumare o usare fiamme libere	Acqua non potabile




SEGNALI DI AVVERTIMENTO

Hanno forma triangolare; lo sfondo giallo avverte di un pericolo la cui natura è riportata con un simbolo

				
Materiale infiammabile	Materiale esplosivo	Sostanze nocive o irritanti	Sostanze velenose	Sostanze corrosive





SEGNALI DI AVVERTIMENTO/ PRESCRIZIONE

Hanno forma circolare e colore azzurro su quale è simboleggiato in bianco l'organo da proteggere

			
Protezione obbligatoria degli occhi	Protezione obbligatoria delle mani	Protezione obbligatoria della testa	Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

SEGNALI DI SALVATAGGIO

Hanno forma rettangolare con fondo verde e simboli bianchi

			
Percorso/uscita di emergenza		Direzione da seguire	Pronto soccorso

SEGNALI ANTINCENDIO

Hanno forma rettangolare o quadrata con fondo rosso, simboli e scritte in bianco

			
Lancia antincendio	Estintore	Telefono per gli interventi antincendio	Direzione da seguire